



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

AREA URBANISTICA E SERVIZI

Ordinanza n. **9** del **01.03.2017**

Oggetto: ORDINANZA DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N° 01/2014 DEL 16.07.2014 RILASCIATA ALLA DITTA OMISSIS RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI INERTI in Località OMISSIS.

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.Lgs n. 19/2011;

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale 05.11.2009, n. 40 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 05.05.2011, n. 3 e s.m.i., con autorizzazione n. 01/2014 in data 16.07.2014 veniva rilasciata alla Società OMISSIS con sede in Curinga (CZ) in località OMISSIS S.S. 19 - Km 32, c.f. e Part. IVA OMISSIS, l'autorizzazione *per l'ampliamento di coltivazione e recupero ambientale di una cava di inerti in località OMISSIS del Comune di Curinga;*

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 05.11.2009, n. 40 e s.m.i., secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 12.07.2011 e aggiornata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 13.03.2013, è stata stipulata la convenzione in data 14.08.2014, Rep.n. 2/2014, reg.to a Lamezia T. il 22.09.2014 al n. 2701 Serie 1T;

- con prot. n. 4657 del 17.10.2014 è stata acquisita agli atti la denuncia di esercizio dell'attività estrattiva ai sensi del D.P.R. 09.04.1959, n° 128, con decorrenza dal 22.10.2014;

Preso atto che in data 28.02.2017 tramite PEC indirizzata a questo Ente, la Prefettura di Catanzaro con propria nota prot. n. 21860 del 28.02.2017 ha comunicato *"con riferimento alla nota prot. n. 1162 in data 11.03.2014 di codesto Ufficio, si rappresenta che nei confronti della società in oggetto quest'Ufficio ha adottato provvedimento interdittivo antimafia prot. n. 20229 in data 23.02.2017";*

Visto la propria nota prot. n. 1162 del 11.03.2014, trasmessa per PEC il 11.03.2014 alla Prefettura di CZ ad evasione della nota n. 0003752 del 16.01.2014;

Visto il D.Lgs n. 159/2011, in particolare l'art. 92 comma 4, che testualmente prescrive: *"La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto"* e l'art. 94 comma 2 che testualmente prescrive: *"qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti";*

Considerato che il provvedimento di revoca è atto dovuto è che la disposizione del Prefetto costituisce atto presupposto di natura vincolante;

Accertato di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Visto gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2017;

Visto, altresì, il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019 approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2017;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, **la revoca** con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento dell'**autorizzazione n. 01/2014** in data 16.07.2014 rilasciata alla Società **OMISSIS** con sede in Curinga (CZ) in località OMISSIS S.S. 19 - Km 32, c.f. e Part. IVA OMISSIS, inerente l'ampliamento di coltivazione e recupero ambientale di una cava di inerti in località OMISSIS nel Comune di Curinga.

Si avverte che la prosecuzione dell'attività estrattiva successivamente alla notifica del presente atto, verrà impedita e sanzionata nei modi e termini previsti dalla legge e segnalata alle Forze dell'Ordine ed all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

STABILISCE

- l'obbligo immediato alla Società OMISSIS di inibire l'accesso nelle aree *de quo* a chiunque;
- la notifica della presente alla Società OMISSIS con sede in Curinga (CZ) in località OMISSIS S.S. 19 - Km 32,
- la presente ordinanza sia pubblicata nelle forme di legge;
- la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, all'Assessorato Regionale Competente in materia di attività estrattive (Dipartimento. n. 7, Settore n. 7, Servizio n. 12), al Presidente della Provincia di Catanzaro, al Sindaco del Comune di Curinga, al Sindaco del Comune di Filadelfia, al Comandante la Stazione Carabinieri di Curinga e al Responsabile dell'Area di Polizia Locale affinché ne verifichino il pieno rispetto.

Trasmettere, altresì, la presente al Segretario Comunale - Responsabile dell'Anticorruzione e al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione di tutti gli atti necessari e di competenza.

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).---

Il Responsabile dell'Area
f.to Arch. Nicola Vasta